

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Ufficio speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Oggetto: Metodo Tariffario Idrico

Osservazioni al documento di consultazione 550/2013/R/IDR del 28/11/2013

Sommario

Premessa.....	2
Spunto Consultazione Q1.....	5
Spunto Consultazione Q3.....	5
Spunto Consultazione Q4.....	6
Spunto Consultazione Q6.....	6
Spunto Consultazione Q7.....	7
Spunto Consultazione Q8.....	7
Spunto Consultazione Q9.....	9
Spunto Consultazione Q10.....	10
Spunto Consultazione Q11.....	11
Spunto Consultazione Q12.....	11
Spunto Consultazione Q13.....	12
Spunto Consultazione Q14.....	13
Spunto Consultazione Q15.....	13
Spunto Consultazione Q19.....	14
Spunto Consultazione Q20.....	14
Spunto Consultazione Q29.....	15
Spunto Consultazione Q30.....	15
Spunto Consultazione Q31.....	16
Spunto Consultazione Q34.....	16
Spunto Consultazione Q42 e Q43.....	17

AGENIA S.r.l.

Sede legale: Piazzale Eugenio Morelli n. 46 - 00151 Roma

Uffici: Via Oslavia n. 30 - 00195 Roma Tel. 06-37514440 / Fax 06-37512730

Via Azzo Gardino n. 1 - 40125 Bologna Tel. 051-0562627 / Fax 051-0560714

C.F. / P.IVA 11791801001 • **REA** RM-1328104 • www.agenia.it

Premessa

In data 28 dicembre 2012 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (**AEEG o Autorità**) ha emanato la Deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 in materia di Servizio Idrico Integrato (**S.I.I.**).

Il provvedimento è stato poi completato con le seguenti deliberazioni:

- 73/2013/R/IDR del 21/02/2013, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del Piano economico finanziario (**PEF**) del Piano d'Ambito;
- 88/2013/R/IDR del 28/02/2013, che, tra l'altro, ha introdotto modifiche e integrazioni al MTT;
- 459/2013/R/IDR del 17/10/2013, con cui sono state apportate alcune integrazioni al MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, in particolare per quanto attiene le modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. acquisite a titolo oneroso e l'eventuale ricorso all'ammortamento finanziario.

In data 1° agosto 2013 l'AEEG ha pubblicato il documento per la consultazione DCO 356/2013/R/IDR, mediante cui ha esposto i propri primi orientamenti in merito alla regolazione tariffaria del S.I.I. in una prospettiva di più lungo termine, definendo principi e possibili regole per la determinazione tariffaria degli anni successivi al 2013, a cui è seguita una prima fase di consultazione con tutte le categorie di *stakeholder* del S.I.I..

In data 28 novembre 2013 l'AEEG ha pubblicato un ulteriore documento di consultazione (rif. DCO 550/2013/R/IDR, di seguito per brevità "**Documento**") in tema di "*Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina*" e, contestualmente, ha aperto una seconda fase di consultazione con tutte le categorie di *stakeholder*.

Nel Documento sono dettagliate diverse proposte metodologiche, composte da principi, criteri e regole, in merito a:

- metodologia di regolazione tariffaria del S.I.I. per gli anni 2014 e 2015, che assieme al MTT, dovrebbe costituire il **Metodo Tariffario Idrico (MTI)** del primo periodo regolatorio (2012-2015);
- omogeneizzazione della **struttura dei corrispettivi** da applicare all'utenza finale;
- regolazione della **morosità** degli utenti finali;
- riconoscimento dei **costi ambientali** e della risorsa (**ERC**) a partire dal 2015;
- trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da **conguagli** maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze all'Autorità;
- quantificazione del **valore residuo** delle immobilizzazioni al momento della scadenza dell'affidamento.

AGENIA è una società di consulenza aziendale composta da un *team* di esperti professionisti che, coniugando un'elevata competenza specialistica ad una forte multidisciplinarietà, operano da molti anni nel campo dei settori regolamentati, ed in particolare del S.I.I., occupandosi di affrontare e risolvere problematiche tecnico-industriali, regolamentari, economiche e finanziarie per conto dei diversi soggetti coinvolti (autorità, enti locali, gestori, banche, fondi d'investimento, etc.).

Il presente documento è stato, quindi, redatto avvalendosi di:

- esperienza acquisita attraverso la concreta e diversificata applicazione del MTT in numerose casistiche ed in diversi contesti operativi, a partire dalla emanazione della Delibera 585/2012/R/IDR ed a seguire con tutte le altre delibere e documenti di consultazione emanati dall'AEEG nel corso del 2013;
- applicazione pratica del MTT nell'ambito del calcolo delle tariffe 2012-2013 e dell'aggiornamento/predisposizione del Piano economico-finanziario per conto di vari **Enti d'Ambito** (piccoli, medi e grandi);
- applicazione pratica del MTT nell'ambito del calcolo delle tariffe 2012-2013 e dell'aggiornamento/predisposizione del Piano industriale ed economico-finanziario per conto di vari **Gestori del S.I.I.** (piccoli, medi e grandi);
- contributo attivo, in termini di osservazioni specifiche e condivisione generale, di diversi professionisti operanti nel S.I.I. nell'ambito di **Soggetti Finanziatori**, sia sul fronte istituzionale che commerciale.

Obiettivo della presente nota è fornire alcune osservazioni di carattere generale su tali nuove proposte metodologiche, evidenziando eventuali criticità e esigenze di sviluppo/integrazione ai fini sia dell'applicazione pratica della metodologia di calcolo della tariffa, sia delle connesse implicazioni relative ad aspetti industriali ed economico - finanziari della gestione del S.I.I..

La presente nota si soffermerà, in particolare, sugli aspetti ritenuti rilevanti o da chiarire, con l'obiettivo di fornire un contributo di esperienza e di conoscenza del settore alle attività dell'Autorità; pertanto tutti gli aspetti del Documento non oggetto di commento e/o di osservazioni devono essere intesi come condivisi.

La proposta metodologica avanzata nel Documento si colloca certamente in continuità rispetto al percorso di positivo sviluppo del sistema regolatorio del S.I.I. avviato e condotto dall'Autorità, mettendo in luce un accresciuto inquadramento industriale e regolatorio del settore del S.I.I., anche in virtù della capacità dell'Autorità di recepire i contributi e le osservazioni dei vari *stakeholder* attraverso processi di consultazione aperta e strutturata, coerentemente con gli obiettivi di:

- garantire l'accesso universale all'acqua, sia sotto il profilo tecnico che economico, a tutti agli utenti;
- garantire le condizioni tese a favorire l'urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche e quindi agevolare la sostenibilità dei piani industriali e stimolare la finanziabilità del settore, anche con il fondamentale obiettivo di incentivare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali (cfr. punto 3.18: Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2012); a tal proposito si rileva come aspetto di primaria importanza l'introduzione della possibilità di applicare gli ammortamenti finanziari ai fini del calcolo del VRG;
- favorire la stabilità, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio, anche al fine di rafforzare la capacità operativa dei soggetti gestori (in linea generale meno rischi = meno costi);
- consentire un adeguato sviluppo quali-quantitativo del servizio attraverso sia la modernizzazione del parco infrastrutture (investimenti) sia l'efficientamento dei processi gestionali;
- fornire maggiore certezza agli operatori (istituzionali, gestionali, economico-finanziari) nel fondamentale rispetto dei diritti degli utenti e della inderogabile copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi finanziari (secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 26/11, dal Diritto comunitario e dal Decreto Legge n. 70/11);
- tenere in debita considerazione i costi industriali del settore, anche in relazione all'evoluzione di diverse variabili di contesto (riduzione dei consumi idrici, incidenza dei costi energetici, etc.).

Tuttavia, in sede di premessa, si ritiene opportuno evidenziare che, stante l'impostazione prospettata dal Documento, l'entrata in vigore del MTI potrebbe generare un "parziale vuoto normativo" per il calcolo delle tariffe negli anni successivi al 2015.

Al fine di evitare situazioni di stallo in tutti quei processi che necessitano di certezza pianificatoria (es. processi di fusione, di acquisizione, di finanziamento a medio-lungo periodo, gare di affidamento del servizio, etc.), è indispensabile anticipare i criteri (eventualmente nella forma di linee guida, con riferimento ad es. alla definizione di costi standard, da applicare secondo un percorso di gradualità e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario) necessari e sufficienti per trarre sviluppi tariffari anche nel medio-lungo periodo e, quindi, specificare che quanto previsto dal MTI sarà da applicare, fatto salvo qualche aggiustamento minore nei successivi periodi regolatori, per tutti gli anni dal 2015 in poi.

Questa appare in ogni caso essere l'intenzione dell'Autorità quando scrive, nel paragrafo 1.6, che nel documento vengono illustrati gli orientamenti dell'Autorità *“superando l'attuale logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati e integrati, in una prospettiva di più lungo termine”*.

Spunto Consultazione Q1

Si ritiene opportuno aggiornare e omogeneizzare la definizione e il trattamento delle cosiddette "Altre attività idriche"? In particolare, con riferimento a quali attività specifiche?

Una delle principali criticità riscontrate in sede di applicazione del MTT è stata rappresentata dalle ipotesi relative al trattamento dei ricavi delle Altre Attività Idriche, in particolare per quelle svolte in regime di "quasi" mercato (es. smaltimento bottini e percolati), che sottendono il raggiungimento di un valore dei ricavi del S.I.I. coerente con il calcolo del VRG:

- ipotesi di applicazione del ϑ ai prezzi unitari del 2011: appare evidente che in regime contrattuale non regolato non è possibile conseguire automaticamente delle variazioni di prezzo precostituite rispetto alla controparte contrattuale;
- ipotesi di costanza dei "volumi" delle attività rispetto al 2011: in alcuni casi i ricavi delle Altre Attività Idriche degli anni 2012 e 2013 hanno subito significative variazioni in ragione di una minore/maggiore domanda di servizi.

Pertanto, si ritiene che:

- sarebbe auspicabile isolare le attività di "quasi" mercato da quelle proprie del S.I.I.;
- in caso di difficoltà analitica di separazione contabile, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di salvaguardia della potenziale variabilità di tali attività rispetto al VRG.

Spunto Consultazione Q3

Quali problemi applicativi si ritiene possano conseguire alle previste modalità di aggiornamento dei dati alla base della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015?

Un problema applicativo delle previste modalità di aggiornamento potrebbe essere il ritardo nei tempi.

Al fine di evitare tale problema, la tabella con il processo ed i soggetti responsabili identificati al paragrafo 2.2 andrebbe completata con una serie di tempistiche, penali e poteri sostitutivi da parte dell'AEEG e/o di altro soggetto a ciò preposto, nel caso che queste tempistiche non siano rispettate.

Spunto Consultazione Q4

Si condivide la proposta sulla nuova definizione del moltiplicatore tariffario ϑ^a , conseguente anche alle modifiche prospettate in ordine al perimetro delle attività del servizio idrico integrato?

In merito alla proposta di calcolo del moltiplicatore tariffario ϑ^a si evidenzia un possibile refuso nella formula prevista per $R_b < C_b$: si ritiene che il denominatore del rapporto debba prevedere anche il termine $+ R_b^{a-2}$.

Spunto Consultazione Q6

Si condivide l'ipotesi di differenziare il limite $(1+K)$ al moltiplicatore tariffario in funzione dei criteri evidenziati?

In merito all'ipotesi di limitare la variazione del ϑ , eventualmente introducendo un limite $(1+K)$ da declinare in base alle caratteristiche più significative delle situazioni da disciplinare, si rileva che:

- in linea generale, la re-introduzione di un limite di incremento tariffario fisso (come da vecchio Metodo Normalizzato) potrebbe inficiare la fondamentale e prioritaria esigenza del settore idrico – richiamata anche in varie parti dell'Introduzione al DCO – di “*garantire le condizioni tese a favorire l'urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche*” e, quindi, “limitare” il processo di aggiornamento, risanamento e integrazione dell'attuale sistema infrastrutturale, fortemente carente, inadeguato e obsoleto;
- in generale si ritiene che l'applicazione del limite di prezzo debba essere coerente e compatibile con il principio del *full cost recovery* sottostante al MTI, secondo i consueti principi di efficientamento; pertanto il MTI dovrebbe esplicitare che i minori ricavi conseguiti in ragione dell'applicazione del limite tariffario possono essere recuperati negli anni successivi in termini di conguaglio rispetto al VRG calcolato e deliberato;
- appare necessario chiarire il significato dell'inciso “*salvo specifica istruttoria*”, ovvero se si debba intendere che il limite di variazione del ϑ ha valenza, e quindi deve essere applicato, solo in maniera temporanea fino all'esito dell'istruttoria da parte dell'Autorità;
- la posticipazione finanziaria di parte dei ricavi di competenza può generare un rilevante aumento del capitale circolante, in particolare nella componente comunemente definita come “crediti per fatture da emettere”; ad oggi molteplici gestioni del S.I.I. evidenziano rilevanti stock di crediti per fatture da emettere, sia in ragione di conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, sia in

ragione dei conguagli maturati in applicazione del MTT per gli anni 2012 e 2013; in alcuni casi la previsione di fatturazione e di incasso di tali crediti rappresenta una variabile critica per il giudizio di finanziabilità dei soggetti gestori; si chiede, quindi, di chiarire se il recupero dei conguagli maturati in applicazione del MTT per gli anni 2012 e 2013 sarà computato all'interno del VRG e soggetto all'eventuale limite di incremento tariffario, oppure se sarà fuori da tale limite così come previsto per i conguagli relativi a periodi precedenti all'entrata in vigore del MTT oggetto di trattazione ai punti 4.12-4.23 del Documento.

Si ritiene, quindi, che l'eventuale limite di variazione del ϑ debba tenere conto della necessità di fatturare le differenze oltre il limite K per conguagli, accertati dall'Ente Competente ovvero dall'Autorità, non appena questo sia possibile negli anni successivi all'interno del limite $1+K$ e recuperando gli oneri finanziari per il tempo trascorso.

Spunto Consultazione Q7

Si condivide la separata esplicitazione, tra le componenti del VRG, della voce a copertura dei costi ambientali e della risorsa a partire dalle annualità successive al 2014?

Resta piuttosto difficile prefigurarsi, sulla base di quanto riportato al par. 4.50 e seguenti, le modalità di quantificazione e ripartizione dei Costi ambientali e della risorsa tra i vari soggetti coinvolti (oltre ai gestori del S.I.I., Consorzi irrigui, Consorzi di bonifica, Consorzi di Bacino, Consorzi o altri soggetti per la depurazione, operatori industriali, produttori idroelettrici, etc.).

Ai fini delle valutazioni economico-finanziarie, potenziali elementi di indeterminazione e/o di conflittualità latente tra soggetti interessati all'utilizzo della risorsa idrica, al di là di quanto già previsto dalla normativa vigente, potrebbero rappresentare un rischio aggiuntivo.

Spunto Consultazione Q8

Si ritiene che le regole descritte per il riconoscimento dei costi nei singoli schemi regolatori possano rappresentare misure tariffarie confacenti con gli obiettivi delle amministrazioni competenti? Con riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione di dette regole, si ritiene che le stesse possano essere efficaci rispetto ai profili di efficienza da conseguire, di tutela dei consumatori, di stimoli alla minimizzazione dei costi per i gestori, di stabilità e affidabilità per i finanziatori?

Con riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo Opex^a, Capex^a e FNI^{new,a} si rileva che:

- la sostanziale discontinuità metodologica rispetto alle regole di "gradualità" definite dal MTT per gli anni 2012 e 2013 per il calcolo delle tariffe, e prospettata per gli anni 2014 e 2015 nel documento AEEG del 26 marzo 2013 "*Chiarimenti applicativi delibere 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr, 73/2013/R/idr e determina TQI 2/12*" ai fini dell'aggiornamento dei Piani Economici e Finanziari (PEF), potrebbe generare anche significative variazioni dei ricavi, e quindi dei flussi finanziari, previsti negli aggiornamenti dei PEF formulati nel corso degli ultimi 12 mesi e già eventualmente condivisi con i Soggetti Finanziatori, con la conseguente necessità di aggiornare gli stessi PEF; a tale proposito, anche alla luce degli aggiornamenti dei PEF formulati dagli Enti competenti ex Delibera 73/2013/R/IDR, che in diversi casi si basano su presupposti ed ipotesi che non consentono di assumere i risultati conseguenti ai fini delle valutazioni proprie dei Soggetti Finanziatori, si auspicano procedure di aggiornamento della pianificazione d'ambito e dei conseguenti PEF maggiormente correlate alle previsioni dei contratti di finanziamento in essere (che di fatto collocano i Soggetti Finanziatori tra i principali *stakeholder* del S.I.I.);
- ai fini del giudizio di affidabilità dei Soggetti Finanziatori, appare strettamente necessario definire i criteri di calcolo delle medesime variabili anche per gli anni successivi al 2015;
- nella formulazione di calcolo degli Opex^a non appare chiaro come la variabile COeff, che viene definita come "*i costi efficientabili calcolati con le regole MTT per la determinazione tariffaria dell'anno 2013*", possa essere aggiornata sulla base dei valori di bilancio 2012, coerentemente con la premessa formulata al punto 3.5 del Documento e nel rispetto del principio del *full cost recovery*; inoltre non appare chiaro in che misura gli Opex saranno indicizzati all'inflazione di cui al punto 3.37 del Documento;
- il principio del riconoscimento dei soli costi efficienti dovrebbe superare la metodologia della media tra i costi operativi effettivi e i costi operativi previsti dal Piano d'Ambito, in particolare nei casi in cui questi ultimi risultino non coerenti e non aggiornati rispetto all'assetto industriale esistente; a tal proposito appare necessario che, per la definizione della variabile Op^{new}, sia prevista una procedura partecipata e condivisa tra Enti d'Ambito/Soggetti Competenti e Gestori.

In ottica di finanziabilità del S.I.I. si ritiene che possa essere molto utile introdurre criteri flessibili di codifica di manutenzioni ordinarie/straordinarie, con possibilità di spendere nella variabile Opex i costi di manutenzione straordinaria ma ripetuti a livello annuale altrimenti capitalizzati (ad es. risorse umane destinate ad investimenti).

Si rileva, inoltre, l'opportunità di prevedere un'esplicita variabile del VRG da attivare a garanzia del Servizio del Debito, in coerenza con quanto già previsto dal MTT.

Spunto Consultazione Q9

Si reputa che un valore di ω compreso nell'intervallo proposto possa costituire un parametro adeguato ad orientare le amministrazioni competenti nella valutazione delle opzioni regolatorie più appropriate?

In merito alla questione se il parametro ω possa costituire un parametro adeguato ad orientare le amministrazioni competenti nella valutazione delle opzioni regolatorie più appropriate, rilevano i seguenti aspetti critici:

- il valore della variabile RAB_{MTT} non sempre rappresenta una buona *proxy* del valore delle infrastrutture esistenti e gestite, in particolare nei casi in cui la rilevazione dei valori presso gli Enti Locali e Altri Proprietari ha comportato risultati parziali o nulli (es. beni per cui non è stato possibile stimare il valore storico, soggetti che non hanno trasmesso le informazioni);
- il valore della variabile RAB_{MTT} , per come definito al punto 3.23 del Documento, appare comprensivo della quota di beni finanziati con contributi pubblici, mentre il valore IP_{exp} è calcolato al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- la quantificazione dei contributi a fondo perduto già stanziati ed "effettivamente disponibili" appare non immediata e comunque soggetta ad una fisiologica incertezza dettata dalle dinamiche di evoluzione delle finanze pubbliche;
- in linea di principio la quantificazione degli investimenti al netto dei contributi a fondo perduto dovrebbe tenere conto anche della quota di FoNI destinata agli investimenti;
- i piani di investimenti delle gestioni del S.I.I. sottostanti ad operazioni di finanziamento su base *project* prevedono un'elevata intensità di investimenti nella fase iniziale c.d. di tiraggio e una conseguente diminuzione degli investimenti nella fase c.d. di rimborso del finanziamento; per tutte le gestioni che si trovano in fase di rimborso, ovvero in una fase avanzata della durata della concessione dei servizi, il valore del parametro ω potrebbe risultare particolarmente basso, sia in ragione dell'elevato valore della RAB per gli investimenti realizzati sia in ragione del (relativamente) basso valore degli investimenti da realizzare; per le operazioni di *project finance* chiuse il ricorso all'ammortamento finanziario rimane in molti casi strettamente necessario, indipendentemente dal valore del parametro ω . Per tali operazioni andrebbe prevista una clausola di salvaguardia ("*grandfathering*");
- inoltre esistono casi di gestioni del S.I.I. caratterizzate da "finanziamenti ponte" che hanno consentito un'elevata realizzazione di investimenti negli anni passati e quindi costituito un elevato valore della RAB; anche per tali gestioni, che potrebbero neces-

sitare un rifinanziamento complessivo di lungo periodo e per le quali il valore del parametro ω potrebbe essere inferiore ai valori di cui al punto 3.17, il ricorso all'ammortamento finanziario appare strettamente necessario.

Pertanto si ritiene che:

- in linea generale non appare condivisibile l'applicazione del parametro ω ai fini dell'ammissibilità dell'ammortamento finanziario;
- nel caso in cui il parametro ω venga utilizzato, dovrebbe essere calcolato come rapporto tra grandezze omogenee al lordo dei contributi pubblici e il suo valore soglia dovrebbe essere posto ad un livello prudenziale al fine di non precludere il ricorso all'ammortamento finanziario ove necessario.

Spunto Consultazione Q10

Si ritiene che la quantificazione del parametro ψ sia adeguatamente commisurata all'obiettivo di favorire gli investimenti minimizzando l'impatto tariffario?

Il FNI e, quindi il valore ψ , può rappresentare in talune circostanze un possibile elemento positivo nel quadro complessivo di valutazione dei soggetti finanziatori, comunque secondario rispetto all'opzione degli ammortamenti finanziari e ad eventuali variabili poste a garanzia del Servizio del Debito, e subordinato alla necessità di risolvere la correlata problematica fiscale di tutte le componenti FoNI (e quindi anche del FNI).

Si evidenzia, dunque, come l'auspicabile adozione di meccanismi nel complesso più semplici e trasparenti agevolerebbe la finanziabilità del settore, ad oggi resa difficoltosa anche dalla notevole complessità nel sistema regolatorio. Si ritiene che contribuirebbero al superamento delle criticità nel processo di reperimento di risorse finanziarie misure volte:

- al riconoscimento esteso dell'ammortamento finanziario (funzionale alla riduzione del valore residuo delle opere e quindi all'incremento della contendibilità della concessione alla scadenza e funzionale inoltre al contenimento dell'impatto fiscale sui ricavi tariffari riconosciuti al Gestore);
- alla definizione di meccanismi trasparenti per rendere flessibili le eventuali limitazioni di incremento tariffario, se necessario per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- all'eventuale, e conseguente rispetto ai punti precedenti, superamento della componente FNI.

Spunto Consultazione Q11

Si ritengono condivisibili le proposte in tema di valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni, con particolare riferimento al trattamento dei contributi a fondo perduto e dei cespiti dei proprietari?

In merito al trattamento dei cespiti degli Altri Proprietari si evidenzia:

- l'opportunità di prevedere esplicitamente la facoltà di procedere nell'integrazione dei cespiti stratificati al 31/12/2011 ai fini del MTT per tutti quei casi in cui la rilevazione dei valori presso gli Enti Locali e Altri Proprietari ha comportato risultati parziali o nulli (es. beni per cui non è stato possibile stimare il valore storico, soggetti che non hanno trasmesso le informazioni);
- la necessità di includere nel calcolo di valorizzazione tariffaria i beni degli Altri Proprietari, diversi dagli Enti Locali, entrati in ammortamento dopo l'anno 2011 (es. beni in *leasing* acquisiti nel 2012).

Con riferimento al punto 3.20 si parla di "valore netto delle immobilizzazioni", utilizzando l'acronimo IML e una definizione che appare invece riconducibile alle immobilizzazioni lorde.

Con riferimento al punto 3.24 del Documento, si evidenzia la discontinuità metodologica con quanto definito dal MTT in merito alla formula di valorizzazione della variabile FA_{Ip}^a . prevedendo la sommatoria di AMM^a fino all'anno a invece che $a-1$.

Spunto Consultazione Q12

Esplicitare i propri orientamenti in merito alla valorizzazione degli oneri finanziari e fiscali, con particolare riferimento all'ipotesi di modifica della considerazione degli oneri fiscali nel vincolo ai ricavi del gestore, esplicitando eventuali proposte.

Si condivide la necessità di considerare la componente di costo fiscale IRAP mediante una formulazione parametrica, al fine di escludere tale componente dalle dinamiche di trattazione dei costi operativi (es. efficientamento da gradualità).

In merito alla proposta di valorizzazione degli oneri finanziari e fiscali, certamente coerente rispetto al MTT, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- in generale l'adeguamento dei parametri non consente una visibilità/costanza della componente Oneri Finanziari nel periodo di vigenza della Convenzione, che invece rappresenta l'arco temporale a cui si riferiscono i finanziamenti / investimenti a medio termine; pertanto l'eventuale adeguamento dei parametri finanziari, alla scadenza di ciascun periodo regolatorio, potrebbe applicarsi ai soli capitali di *equity*/debito investi-

ti/accesi successivamente al loro adeguamento medesimo; ciò consentirebbe da un lato agli investitori di effettuare investimenti con ritorni ragionevolmente stimabili nel lungo periodo, dall'altro ai gestori di avere la ragionevole certezza di coprire gli oneri relativi ai finanziamenti bancari accesi a tasso fisso;

- la metodologia pare essere orientata ai costi derivanti da finanziamenti c.d. “*corporate*” e dunque per realtà gestionali di notevoli dimensioni, elevato *standing* e *rating* e non per finanziamenti strutturati e *no recourse* (tipologia di finanziamento ad oggi prevalentemente implementata nel settore, soprattutto in favore di soggetti non fortemente capitalizzati e di dimensioni minori); a tal proposito la valorizzazione degli Oneri Finanziari:
 - potrebbe considerare parametri di costo (K_d, ERP, β) differenziati in funzione di determinati aspetti "strutturali" delle realtà gestionali (dimensione: grandi/piccoli, area geografica: nord/sud);
 - dovrebbe includere gli altri costi/servizi finanziari di carattere accessorio (*fee*, imposte sui finanziamenti, ecc.).

Spunto Consultazione Q13

Esplicitare le proprie considerazioni in merito alla valorizzazione degli ammortamenti ed alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'ammortamento finanziario.

In ottica di finanziabilità delle gestioni del S.I.I. il possibile ricorso all'ammortamento finanziario rappresenta certamente un aspetto positivo.

Con riferimento ai criteri di ammissibilità dell'ammortamento finanziario:

- si ritiene utile prevedere l'ammissibilità del ricorso agli ammortamenti finanziari in tutti i casi in cui gli stessi sono necessari al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dei PEF condivisi con i Soggetti Finanziatori (individuato dagli indici di copertura del servizio del debito e rendimento previsti dai contratti di finanziamento: ADSCR, LLCR, TIR, etc.);
- non è chiaro se le condizioni a) e b) del punto 3.36 siano alternative oppure debbano essere entrambe rispettate; inoltre si rileva un potenziale conflitto tra:

- o art. 3.1 della delibera 459/2013/R/IDR, che di fatto non prevede alcun limite per l'applicazione dell'ammortamento finanziario oltre la quantificazione puntuale degli investimenti 2014-2017¹;
- o i criteri di ammissibilità previsti dal punto 3.14., che escludono il ricorso all'ammortamento finanziario per i quadranti I e II.

Poiché il calcolo della variabile AMM_a , per la sola parte corrispondente agli investimenti realizzati dal 2012 in poi, non comprende la quota di capitale finanziata da contributi pubblici, si rileva una sostanziale discontinuità metodologica rispetto alle regole definite dal MTT per gli anni 2012 e 2013 per il calcolo delle tariffe; tale discontinuità, in particolare nei casi di PEF che prevedono un elevato valore di contributi e di FoNI, potrebbe generare anche significative variazioni dei ricavi, e quindi dei flussi finanziari, previsti negli aggiornamenti dei PEF formulati nel corso degli ultimi 12 mesi e già eventualmente condivisi con Soggetti Finanziatori. Più in generale si ritiene che tale previsione rappresenti una limitazione alla generazione di risorse finanziarie da parte della tariffa non in linea con le previsioni formulate dalla stessa Autorità².

Spunto Consultazione Q14

Si ritengono condivisibili le ipotesi di efficientamento dei costi operativi rappresentate?

Nello specifico dei criteri di efficientamento degli Opex valgono le osservazioni formulate per lo spunto di consultazione Q8.

Spunto Consultazione Q15

Si ritiene condivisibile l'ipotesi di efficientamento dei costi di energia elettrica rappresentata?

In merito all'ipotesi di efficientamento dei costi di energia elettrica rappresentata si evidenzia che:

¹ art. 3.1 della deliberazione 459/2013/R/IDR "Ad integrazione dei criteri recati dall'art. 4 della deliberazione 73/2013/R/IDR, nella predisposizione del piano economico-finanziario, a partire dall'anno 2014 è ammesso il ricorso all'ammortamento finanziario in luogo dell'ammortamento basato sulle vite utili regolatorie delle immobilizzazioni di cui al titolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, quanto a copertura dei costi e a condizione che, con riferimento al periodo 2014-2017, sia puntualmente quantificata la spesa annua per investimenti".

² punto 3.1 del DCO 290/2012/R/IDR "Dal momento che le quote di ammortamento sono valutate al lordo dei contributi a fondo perduto (intesi anche come contributi di allacciamento o oneri per urbanizzazione primaria), la quota parte dei costi di ammortamento corrispondente a tali fondi costituisce una integrazione da parte degli utenti finali di tali contributi, al fine di favorire gli interventi di conservazione e sviluppo delle infrastrutture, anche in una prospettiva intergenerazionale".

- in generale la validità della proposta dipenderà da quello che sarà il costo medio della fornitura elettrica (*benchmark*);
- potrebbe essere utile distinguere il *benchmark* sulla base della dimensione dell'operatore e/o della zona di fornitura; a tal proposito si evidenzia che operatori di maggiori dimensioni o *multi-utility* che svolgono anche il servizio di fornitura elettrica potrebbero avere costi medi di fornitura inferiori a gestori *mono-utility* di minori dimensioni.

Spunto Consultazione Q19

Si ritengono condivisibili le modifiche proposte relativamente al trattamento delle quote di FoNI non investito o non speso per le finalità ammesse?

In merito alla definizione della quota FoNI_{non-inv} si rilevano i seguenti punti critici:

- la stringente necessità di considerare l'effetto della tassazione sulla quota tariffaria del FoNI percepita dai Gestori³;
- l'opportunità di includere eventuali quote di FNI destinate ad altri usi, in particolare se previste dagli aggiornamenti dei PEF formulati dagli Enti Competenti.

Per quanto attiene la condizione di azzeramento del FoNI, nelle componenti del Δ Cuit e Δ FoNI, si rileva una sostanziale discontinuità metodologica rispetto alle regole definite dal MTT, particolarmente stringente nei confronti dei gestori poiché non è più previsto il beneficio del criterio di verifica cumulato; tale novità potrebbe generare anche significative variazioni nel calcolo della quota FoNI, e quindi dei flussi finanziari, previsti negli aggiornamenti dei PEF formulati nel corso degli ultimi 12 mesi e già eventualmente condivisi con Soggetti Finanziatori. Pertanto la nuova condizione di azzeramento del FoNI non appare condivisibile.

Spunto Consultazione Q20

Si condividono le ulteriori disposizioni in tema di conguagli del vincolo ai ricavi del gestore? Si ritiene che siano esaustive?

³ Tale problematica è stata già rilevata da parte dell'Autorità in particolare mediante l'art.3.1 della Delibera 459/2013/R/IDR "L'integrazione del meccanismo di controllo della destinazione del Fondo Nuovi Investimenti, ed in particolare i commi 42.3, 42.4 e 43.1 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, è rinviata alla definizione degli schemi regolatori che verranno adottati a partire dall'anno 2014, tenendo in considerazione gli effetti fiscali".

Per quanto riguarda le disposizioni in tema di conguagli del vincolo ai ricavi del gestore si riportano le seguenti considerazioni:

- in ottica dei Soggetti Finanziatori tutti gli eventi non controllabili e/o non prevedibili e mitigabili dal gestore (non solo quelli eccezionali, ma anche ad esempio quelli causati da terzi) dovrebbero dare luogo ad un conguaglio (ovviamente in caso di eventi positivi, questo conguaglio potrebbe essere anche a favore degli utenti);
- l'incasso dei conguagli dovrebbe consentire il rispetto il tasso minimo di copertura del servizio del debito previsto dai contratti di finanziamento (ADSCR, LLCR).

Si rileva, inoltre, un possibile refuso nella formulazione di calcolo della quota Rc_{VOL}^{a+2} , in cui si ritiene che anche nel secondo termine il vettore dei prezzi debba essere moltiplicato per il parametro ϑ^a .

Spunto Consultazione Q29

Si condivide il criterio di rateizzazione dell'ammontare dei conguagli pregressi determinati dai soggetti competenti? Quali valori percentuali si ritiene debbano assumere i parametri "a" e "b" utilizzati?

Certamente si ritiene condivisibile il criterio di rateizzazione dell'ammontare dei conguagli pregressi, ma nei limiti delle osservazioni formulate al precedente spunto di consultazione Q6.

Spunto Consultazione Q30

Si condivide la proposta di valorizzazione del valore residuo dei cespiti?

Per i Soggetti Finanziatori è fondamentale la certezza dei valori e, quindi, che:

- i criteri di determinazione del valore residuo dei cespiti siano definiti dall'Autorità e recepiti nella Convenzione di servizio;
- il valore residuo dei cespiti sia determinato dagli Enti Competenti ed approvato dall'Autorità, e corrisponda con il valore eventualmente messo a gara da parte degli enti concedenti con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza della concessione come importo da pagare da parte del gestore subentrante.

A maggiore garanzia dei Soggetti Finanziatori, potrebbe essere utile che l'Autorità si faccia parte garante del rispetto di principi, procedure e tempi della gara che regolano il valore residuo dei cespiti, nei limiti e nei modi previsti dalle proprie attribuzioni istituzionali. Andrebbero

previsti tempi certi, penali per gli enti concedenti che non rispettano i tempi e poteri sostitutivi dell'AEEG per assicurare che la gara sia avviata con sufficiente anticipo.

Nello specifico della formulazione si rileva che:

- risulta necessario definire la quantificazione del valore CFP in funzione anche del FoNI destinato agli investimenti e della correlata problematica fiscale;
- non appare di immediata comprensione la definizione della variabile s_t .

Spunto Consultazione Q31

Si condivide la necessità di definire tra le clausole delle convenzioni di gestione le modalità di copertura del valore di subentro?

In merito alle possibili clausole delle convenzioni di gestione per regolare le modalità di copertura del valore di subentro, in ottica dei Soggetti Finanziatori si evidenzia che:

- appare bancabile solo l'opzione " *pagamento del valore residuo: il cedente continua a gestire il servizio fino a pagamento avvenuto*"
- le ulteriori opzioni prospettate, incluso il ricorso a garanzia fideiussoria, potrebbero essere valutate non positivamente in termini di giudizio di finanziabilità;
- le eventuali clausole previste dalla Convenzione di gestione, più che essere delegate al soggetto subentrante, devono essere approvate dai Soggetti Finanziatori del gestore uscente.

Spunto Consultazione Q34

Quale ipotesi si ritiene più efficiente ai fini del riconoscimento dei costi di morosità?

In merito alle possibili ipotesi di riconoscimento dei costi di morosità, in ottica dei Soggetti Finanziatori appare necessario chiarire se, nel caso di riconoscimento dei costi di morosità mediante la componente UI1 e l'utilizzo della Cassa Conguaglio, gli stessi costi di morosità siano esclusi dal calcolo del VRG e quindi dell'eventuale limite di variazione delle tariffe; solo in caso contrario, si ritiene preferibile l'inserimento nel VRG dei costi della morosità (ipotesi che comunque riduce il numero di passaggi e di intermediari che gestiscono il flusso e quindi il rischio di incasso).

Spunto Consultazione Q42 e Q43

Si condividono le considerazioni espresse in merito al riconoscimento degli ERC nel VRG?
Quali ERC possono essere considerati esogeni e quali endogeni?

In generale valgono le considerazioni formulate nello spunto di consultazione Q7.

Appare necessario evidenziare che per il gestore rispettoso degli standard e dei livelli di servizio previsti dalla normativa (comunitaria, nazionale e regionale), dal Disciplinare Tecnico e/o dalla Carta del Servizio, il riconoscimento degli ERC nel VRG dovrebbe essere neutrale, senza impatti economici e/o finanziari. In caso contrario il riconoscimento degli ERC nel VRG si configurerebbe come una fonte di incertezza/rischio addizionale che potrebbe causare maggiori costi o ulteriori ritardi nei finanziamenti.